



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la nota acquisita al prot. n. 17010 del 16.6.23 con la quale la Capitaneria di Porto di Napoli segnalava la fatiscenza della passerella metallica posta a prolungamento del banchinamento in via Ferdinando Russo del comune di Napoli;
- RITENUTO** necessario provvedere ad interdire ad horas l'infrastruttura di che trattasi fino alla sua messa in sicurezza;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;
- PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;
- ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ORDINA

Art. 1

La passerella metallica posta a prolungamento del banchinamento sito loc. Posillipo - via Ferdinando Russo del comune di Napoli, come riportata in allegato, è interdetta all'accesso, sosta, transito nonché a qualsiasi altro utilizzo.

Art. 2

L'Ufficio Tecnico dovrà provvedere alla messa in sicurezza e ripristino della sopracitata infrastruttura, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità.

Art. 3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e validità fino ad avvenuta conclusione dei lavori.

Napoli, li 23 GIU. 2023

IL PRESIDENTE

